

Agenzie per il Lavoro  
Loro sedi  
Roma, 3 dicembre 2020

Circolare n. 19/2020

**Oggetto: Trattamento di integrazione salariale “semplificato” e “in deroga”. Tabelle riepilogative.**

*Prot.n.21.2020*

Spett.li Agenzie per il lavoro,

alla luce dell’entrata in vigore dei cd. “Decreti Ristori”, nonché in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative Leggi di conversione e della Legge di Bilancio 2021, abbiamo ritenuto utile predisporre una **Tabella riepilogativa (All. 1)** relativa ai trattamenti di integrazione salariale pubblici previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19. In tale contesto, come noto, il Fondo di Solidarietà di settore garantisce l’erogazione, ai lavoratori somministrati sospesi, dell’Assegno Ordinario con causale “emergenza COVID-19” (cd. TIS semplificato).

Allo stesso modo, per quanto concerne il trattamento di integrazione salariale “in deroga”, anche in considerazione dell’ultimo Accordo del 24 novembre 2020 abbiamo elaborato un’**ulteriore Tabella (All. 2)** che riepiloga le relative previsioni applicabili.

Entrambe le Tabelle, disponibili anche sul sito di Assolavoro (<https://www.assolavoro.eu/covid19>), saranno suscettibili di modifiche a valle del consolidarsi della disciplina emergenziale di riferimento, nonché di eventuali ulteriori interventi legislativi/pattizi sul tema.

Con l’auspicio che gli strumenti predisposti possano fornire un valido supporto nell’operato giornaliero delle Agenzie, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

L’Amministratore delegato  
Agostino Di Maio



*Allegati c.s.*

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PUBBLICI COVID-19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 18/2020 cd. Decreto "Cura Italia"</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 17-03-2020</p>	<p style="text-align: center;">9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 23/2020 cd. Decreto "Liquidità"</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 08-04-2020</p>		<p style="text-align: center;">Le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) si applicano anche ai lavoratori in forza dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Legge n. 27/2020 conversione con modificazioni del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia"</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 29-04-2020</p>	<p style="text-align: center;">Conferma le 9 settimane previste dal Decreto "Cura Italia" utilizzabili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 17 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 34/2020 cd. Decreto "Rilancio"</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 19-05-2020</p>	<p style="text-align: center;">Incrementa di ulteriori 9 settimane (5+4) le 9 settimane originariamente previste dal Decreto "Cura Italia" e così per un <u>totale di 18 settimane</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>5 settimane</u>: fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.</p> <p style="text-align: center;"><u>4 settimane</u>: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 52/2020</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 17-06-2020</p>	<p style="text-align: center;">Per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo di 14 settimane (9+5) previsto dal Decreto Rilancio, prevede la possibilità di fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.</p>	

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PUBBLICI COVID-19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
<p style="text-align: center;">Legge n. 77/2020 conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 17-07-2020</p>	<p style="text-align: center;">Recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 52/2020.</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 104/2020 cd. Decreto “Agosto”</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 15-08-2020</p>	<p style="text-align: center;">Prevede ulteriori 18 (9+9) settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.</p> <p style="text-align: center;">La seconda <i>tranche</i> di 9 settimane di trattamento viene subordinata al versamento di un contributo addizionale variabile in ragione della diminuzione di fatturato<sup>1</sup>.</p> <p style="text-align: center;">N.B.: i periodi di integrazione richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti Decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane di trattamento previste dal Decreto Agosto.</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020<sup>2</sup>.</p> <p style="text-align: center;">Il cd. Decreto “Ristori quater” ha riconosciuto la possibilità di accesso anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (v. <i>infra</i>).</p>
<p style="text-align: center;">Legge n. 126/2020 conversione con modificazioni del D. L. n. 104/2020, cd. “Agosto”</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore: 13-10-2020</p>	<p style="text-align: center;">Non apporta modifiche sostanziali alla formulazione originaria prevista dal Decreto Agosto.</p>	
<p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 137/2020 cd. Decreto “Ristori”</p>	<p style="text-align: center;">Prevede ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.</p>	<p style="text-align: center;">Lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020<sup>5</sup>.</p>

<sup>1</sup> Sul tema, la risposta del Ministero del Lavoro del 23.11.2020 alla richiesta di Parere presentata da Assolavoro ha specificato che il contributo addizionale, in caso di somministrazione di lavoro, va versato dalle Agenzie al Fondo di Solidarietà di settore sulla base della diminuzione di fatturato dell'utilizzatore.

<sup>2</sup> La data del 13 luglio 2020 non è menzionata nel dettato normativo ma viene individuata dall'INPS con la Circolare n. 115/2020.

<sup>5</sup> La data del 9 novembre 2020 viene individuata dal Decreto “Ristori bis”.

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PUBBLICI COVID-19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
<p>Entrata in vigore: 29-10-2020</p>	<p>Le 6 settimane possono essere richieste dai datori di lavoro che hanno interamente fruito delle seconde 9 settimane previste dal Decreto Agosto o dai datori di lavoro ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020<sup>3</sup>.</p> <p>I datori di lavoro, eccetto determinati casi<sup>4</sup>, per poter fruire delle 6 settimane dovranno versare un contributo addizionale (cfr. Nota n.1).</p> <p>N.B.: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.</p>	
<p>Decreto n. 149/2020 cd. Decreto “Ristori bis”</p> <p>Entrata in vigore: 09-11-2020</p>		<p>Estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.</p>
<p>Decreto n. 157/2020 cd. Decreto “Ristori quater”</p> <p>Entrata in vigore: 30- 11- 2020</p>		<p>Riconosce la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”) anche ai lavoratori in forza alla data del 9</p>

<sup>3</sup> D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sostituito dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 6 novembre 2020 e sono efficaci sino al 3 dicembre 2020.

<sup>4</sup> Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PUBBLICI COVID-19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
<p style="text-align: center;">Legge di Bilancio (testo bollinato)</p> <p style="text-align: center;"><u>Non ancora pubblicata in G.U.</u></p>	<p style="text-align: center;">Prevede 12 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi ricompresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.</p> <p style="text-align: center;">Nessun contributo addizionale.</p> <p style="text-align: center;">N.B.: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto “Ristori bis“)<sup>6</sup></p> <p style="text-align: center;">Lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.</p>

---

<sup>6</sup> Nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

ACCORDO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AL TRATTAMENTO E PLATEE
<p style="text-align: center;">Accordi 6-10 marzo 2020 e 9 maggio 2020</p>	<p style="text-align: center;">9 settimane da attivarsi entro il 31 agosto 2020.</p> <p style="text-align: center;">Le istanze di TIS in deroga comunicate entro il 31 agosto 2020 alle OO.SS. vengono finanziate dal Fondo di Solidarietà sino alla scadenza del trattamento ivi previsto.</p> <p style="text-align: center;">Le proroghe ed i rinnovi effettuati dal 1° settembre 2020 dei trattamenti di TIS in deroga avviati entro il 31 agosto vengono finanziati dal Fondo di Solidarietà sino alla scadenza del trattamento prorogato/rinnovato.</p>	<p>Lavoratori assunti dall’Agenzia per il Lavoro dal 26 marzo 2020<sup>1</sup> anche nel caso in cui sia attivo un ammortizzatore emergenziale presso l’utilizzatore.</p> <p style="text-align: center;"><u>Platee:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda senza dipendenti;</li> <li>• P.A./Appalto presso P.A.;</li> <li>• Esaurimento ferie/permessi/rol;</li> <li>• Impossibilità attivazione smart working;</li> <li>• Lavoratore residente/domiciliato in “zona rossa”;</li> <li>• Azienda con sede legale in “zona rossa”;</li> <li>• Altro.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Accordo del 24 novembre 2020</p>	<p style="text-align: center;">9 settimane dal 1° novembre 2020 e comunque da attivarsi entro il 31 gennaio 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Platee:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori impiegati nella Pubblica Amministrazione/Appalto presso P.A.;</li> <li>• Lavoratori assunti a decorrere dal 14 luglio 2020 ed in forza alla data del 9 novembre 2020, qualora, in base alla normativa vigente, non possano accedere al trattamento di TIS semplificato;</li> <li>• Lavoratori assunti a decorrere dal 10 novembre che abbiano prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi presso il medesimo utilizzatore;</li> <li>• Lavoratori inviati in missione presso aziende senza dipendenti.</li> </ul>

<sup>1</sup> L’Accordo del 9 maggio 2020 prevedeva che la misura fosse applicabile ai lavoratori assunti dall’ApL dopo il 18 marzo 2020. Successivamente la Commissione Paritetica (rif. Verbale del 20 maggio 2020), in virtù degli interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali COVID-19, ha precisato che potevano accedere al trattamento i lavoratori assunti dall’ApL dal 26 marzo 2020.